



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO  
SEZIONE IMMIGRAZIONE**

Il Giudice di Pace di TORINO, Dott.ssa ELIANA ZECCA  
letti gli atti di causa, visto l'art. 13, comma 8, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;  
visto l'art. 18 del D. Lgs. primo settembre 2011, n. 150,  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento R.G. n. 7399/2024 ex art. 13 D.L.vo n.286/1998 e succ. mod.  
promossa da

| nata a (Perù) il 1983, C.U.I.  
, con l'Avv. Elena Garelli del Foro di Torino

**ricorrente**

contro

PREFETTO P.TEM C/O UF.TERR. DEL GOVERNO DI TORINO  
QUESTURA DI TORINO

**resistente costituito**

Oggetto: impugnazione del decreto di espulsione Prot. n. 196/2024 del 6.03.2024  
emesso dal Prefetto di Torino e notificato il 6.03.2024

Conclusioni parte ricorrente: *“accogliere il presente ricorso e per l’effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace e conseguentemente revocarne ogni effetto”*

Conclusione parte resistente: *“In virtù delle ragioni sovraesposte il ricorso è da ritenere infondato e si CHIEDE che codesto Giudice di Pace voglia RESPINGERE l’impugnazione e CONFERMARE l’efficacia del decreto di espulsione, n. 196/24, adottato dal Prefetto di Torino in data 6/3/2024, condannando controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c. ovvero revocando il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.”*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 25.3.2024, la sig.ra cittadina  
peruviana, impugnava il decreto di espulsione prot. n. /2024 emesso dal Prefetto

di Torino il 2024 e notificatole in pari data, nonché il contestuale ordine di allontanamento del Questore di Torino.

La ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento espulsivo sotto plurimi profili: (i) violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per motivazione meramente standardizzata e apparente, priva di connessioni con il caso concreto; (ii) violazione dell'art. 13, co. 2-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito T.U.I.), per carenza di istruttoria e mancata considerazione dello stato di forza maggiore determinato dall'impossibilità di formalizzare la domanda di protezione internazionale a causa dell'illegittima prassi della Questura di Torino; (iii) violazione dell'art. 19, co. 1 e 1.1, T.U.I., per mancata valutazione del rischio di persecuzione in Perù legato all'orientamento sessuale della ricorrente e del generale stato di insicurezza del Paese di origine.

La ricorrente formulava altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Con nota depositata in data 20.5.2024, l'Ufficio Immigrazione della Questura di Torino si costituiva in giudizio ai sensi dell'art. 18, co. 6, D.Lgs. 150/2011, contestando le argomentazioni della difesa e chiedendo il rigetto del ricorso. Nessuna costituzione formale veniva invece depositata dal Prefetto della Provincia di Torino.

All'udienza del 20.5.2024, questo il precedente Giudice disponeva rinvio per incombenti istruttori al 17.6.2024. Con ordinanza del 21.5.2024 concedeva termine alle parti per il deposito di memorie.

Con nota depositata in data 20.5.2024, l'Ufficio Immigrazione della Questura di Torino faceva pervenire una relazione scritta, contestando le argomentazioni della difesa, senza tuttavia provvedere alla formale costituzione in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato né formulando conclusioni rituali.

Nelle more del giudizio, la ricorrente provvedeva a formalizzare la domanda di protezione internazionale presso la Questura di Torino in data 5.2024, come da comunicazione della stessa Questura depositata il 20.2024.

All'udienza del 17.6.2024, il precedente Giudice disponeva ulteriore rinvio al 27.1.2025 al fine di valutare l'esito del procedimento di protezione internazionale, concedendo la trattazione scritta.

Con note scritte del 16.1.2025, la difesa della ricorrente rappresentava che la Commissione Territoriale non aveva ancora provveduto all'audizione e che il procedimento di protezione internazionale era ancora pendente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 27.1.2025 veniva disposto nuovo rinvio al 12.5.2025, sempre per trattazione scritta. Con note del 4.5.2025, la ricorrente ribadiva la pendenza della procedura di protezione internazionale e l'irragionevolezza di ulteriori rinvii, stante la prevedibile durata pluriennale del procedimento amministrativo. Analoga istanza veniva formulata con note del 19.3.2026, in occasione dell'ulteriore rinvio disposto per il 20.3.2026.

La Questura di Torino – Ufficio Immigrazione non si è costituita nel termine di legge.

All'esito dell'odierna udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si conferma la competenza di questo Giudice di Pace ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 150/2011, che disciplina le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto.

Il ricorso è stato validamente proposto nei termini di legge e risulta fondato nel merito per le ragioni di seguito esposte.

Va preliminarmente dato atto che l'Ufficio Immigrazione della Questura di Torino si è costituito in giudizio con nota del 20.5.2024, ai sensi dell'art. 18, co. 6, D.Lgs. 150/2011, il quale consente all'autorità che ha emesso il provvedimento di stare in giudizio «personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati». La costituzione è pertanto rituale e le difese ivi esposte devono essere esaminate nel merito.

Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

L'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che «*[o]gni provvedimento amministrativo [...] deve essere motivato*» e che «*[l]a motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*» (art. 3, l. 241/1990).

Il decreto di espulsione prot. n. 196/2024 risulta motivato nei seguenti termini: «*VALUTATA la posizione del cittadino straniero sopra indicato, dalla quale emerge che il medesimo è illegalmente presente sul Territorio Nazionale; CONSIDERATO che non sussistono le condizioni affinché allo stesso possa essere rilasciato un permesso di soggiorno in quanto non ricorrono in capo al cittadino straniero i motivi previsti dalla normativa vigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano né ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 del T.U.I. e successive modificazioni*».

Si tratta di una motivazione che si risolve in formule astratte e stereotipate, utilizzabili per un numero indefinito di casi, che non indicano né i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, in palese violazione del precetto di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nell'affermare che il provvedimento giurisdizionale — a maggior ragione, il provvedimento amministrativo — deve ritenersi nullo ove la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la *ratio decidendi*. In particolare, la Corte di Cassazione ha statuito che integra ipotesi di motivazione inesistente, con conseguente nullità del provvedimento, la formula meramente assertiva che si limiti ad affermare che la parte non ha provato quanto dedotto e che l'atto impugnato è stato legittimamente emesso nel rispetto della legge, senza alcuna esposizione degli argomenti posti a fondamento della decisione.

Più specificamente in materia di espulsione, la Suprema Corte ha ribadito che il vizio di motivazione apparente ricorre quando il provvedimento non raggiunge il «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., rendendo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio.

Nel caso di specie, il decreto impugnato si limita ad affermare, in termini apodittici, che *non sussistono le condizioni* per il rilascio di un permesso di soggiorno e che *non*

*ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 del T.U.I.*, senza alcuna indicazione delle ragioni per cui tali condizioni e presupposti sarebbero insussistenti, senza alcun riferimento alla situazione personale della ricorrente, senza alcuna istruttoria sulle circostanze fattuali del caso concreto. La motivazione non dà conto di alcuna attività istruttoria, né di alcuna valutazione individualizzata della posizione della destinataria del provvedimento, in violazione del principio sancito dall'art. 13, co. 2, T.U.I., che impone al Prefetto di disporre l'espulsione «caso per caso».

La motivazione risulta inoltre redatta con formula standardizzata al punto da non essere stata neppure adeguata grammaticalmente al genere femminile della persona espulsa (il testo utilizza il maschile «il medesimo», «allo stesso»), dato sintomatico del carattere meramente riproduttivo e non individualizzato del provvedimento.

Sotto tale profilo, il decreto di espulsione è pertanto affetto dal vizio di motivazione apparente e, in quanto tale, deve essere annullato.

Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.

L'art. 13, co. 2, lett. b), T.U.I., nel prevedere l'espulsione dello straniero che «*si è trattenuto nel territorio dello Stato [...] senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto*», fa espressamente salva l'ipotesi in cui il ritardo sia dipeso da forza maggiore.

Nel caso di specie, dagli atti risulta — in modo documentale e incontestato — che la ricorrente aveva manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale ben prima dell'adozione del decreto espulsivo. In particolare: la ricorrente aveva tentato di accedere agli uffici della Questura di Torino sin dal gennaio 2024 (come da allegazioni non contestate dalle Amministrazioni contumaci); in data 19.3.2024, per il tramite del difensore, la ricorrente inviava alla Questura di Torino una PEC con la quale manifestava formalmente la volontà di chiedere protezione internazionale e richiedeva la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda, con espressa rappresentazione della condizione di vulnerabilità legata all'appartenenza alla comunità LGBT; in data 28.3.2024, 3.4.2024, 4.4.2024, 9.4.2024, 10.4.2024, 11.4.2024, 17.4.2024, 18.4.2024 e 24.4.2024, la ricorrente si presentava presso gli uffici di Via Doré n. 3 senza che le venisse mai consentito di formalizzare la domanda, come emerge dalla nota difensiva in atti del 17.05.2024.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva manifestato la propria volontà di chiedere protezione internazionale ben prima dell'adozione del decreto espulsivo. La mancata formalizzazione della domanda non è dipesa da inerzia della ricorrente, bensì dall'illegittima prassi della Questura di Torino già censurata dalla giurisprudenza di merito.

Ne consegue che lo stato di irregolarità in cui versava la ricorrente al momento dell'adozione del decreto espulsivo era determinato da causa di forza maggiore, consistente nell'impossibilità di formalizzare la domanda di protezione internazionale per fatto imputabile all'Amministrazione, con conseguente illegittimità del decreto espulsivo anche sotto tale profilo.

A ciò si aggiunga che, in data 31.5.2024, la ricorrente ha infine potuto formalizzare la domanda di protezione internazionale — solo a seguito del ricorso ex art. 700 c.p.c.

proposto innanzi al Tribunale Ordinario di Torino — e che, allo stato, detta domanda è pendente innanzi alla Commissione Territoriale di Torino.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, *«[i]l richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32»* (art. 7, D.Lgs. 25/2008). La formalizzazione della domanda di protezione internazionale — ancorché successiva all'adozione del decreto espulsivo — determina l'operatività del diritto a rimanere sul territorio nazionale e rende giuridicamente ineseguibile il provvedimento espulsivo nelle more della definizione del procedimento amministrativo.

Il terzo motivo di ricorso è parimenti fondato.

L'art. 19, co. 1, T.U.I., nella formulazione vigente *ratione temporis*, dispone che *«[i]n nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»* (art. 19, co. 1, D.Lgs. 286/1998).

Il comma 1.1 del medesimo articolo aggiunge che *«[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti»* (art. 19, co. 1.1, D.Lgs. 286/1998).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in termini che questo Giudice condivide, che il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998 trova applicazione anche nei procedimenti di opposizione ai decreti prefettizi di espulsione, imponendo al Giudice di pace di esaminare e pronunciarsi sul concreto pericolo prospettato dall'opponente di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine; la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice, senza che la mancata presentazione da parte dello straniero della domanda di protezione internazionale valga ad escludere tale obbligo.

Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito una narrazione dettagliata e circostanziata delle persecuzioni subite nel Paese di origine in ragione del proprio orientamento sessuale: l'allontanamento dal convento presso cui viveva dall'età di dodici anni dopo la scoperta della relazione con un'altra ragazza; l'esclusione dalla comunità di Huancavelica, dove la coppia veniva insultata con appellativi denigratori quali *«machonas»* e *«monjas casadas»*; l'impossibilità di trovare lavoro a causa della discriminazione legata all'orientamento sessuale; il rifiuto opposto dalla stessa famiglia di origine e dalla famiglia della compagna di ospitare la coppia.

La ricorrente ha altresì richiamato fonti internazionali aggiornate che attestano la persistente discriminazione nei confronti delle persone LGBT in Perù: il rapporto EUAA 2023, il rapporto Human Rights Watch 2024, il rapporto Freedom House 2022, il rapporto Amnesty International 2023, nonché la pronuncia della Corte interamericana

dei diritti umani dell'aprile 2023 che ha ritenuto il Perù responsabile di violazioni dei diritti di una persona omosessuale.

Il Prefetto, nel decreto impugnato, si è limitato ad affermare apoditticamente che «*non ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 del T.U.I.*», senza svolgere alcuna istruttoria, senza valutare le fonti di Country of Origin Information (COI), senza neppure interrogare la ricorrente circa la propria condizione personale. modalità integra una evidente violazione dell'art. 19 T.U.I. e del correlato dovere di cooperazione istruttoria. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rischio coperto dal principio del *non refoulement* è quello, soggettivo e concreto, di poter essere sottoposto a persecuzione in relazione alla propria condizione personale e quindi in conseguenza della propria inclinazione sessuale. Si ritiene, altresì, che il rischio di persecuzione non può essere escluso per il solo fatto che i comportamenti persecutori provengano da soggetti privati e non da autorità statali», dovendosi accertare se lo Stato di destinazione possa o voglia fornire protezione adeguata ed effettiva.

Nel caso di specie, il decreto espulsivo risulta pertanto affetto da un duplice vizio: da un lato, la motivazione meramente apparente circa l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 T.U.I.; dall'altro, la violazione sostanziale del divieto di *refoulement*, atteso che le allegazioni della ricorrente — dettagliate, circostanziate e supportate da fonti internazionali — integrano i presupposti per ritenere che la stessa possa essere oggetto di persecuzione in caso di rimpatrio in Perù per motivi legati all'orientamento sessuale.

La domanda di protezione internazionale formalizzata dalla ricorrente in data 31.5.2024 risulta tuttora pendente innanzi alla Commissione Territoriale di Torino. La ricorrente ha documentalmente provato di aver rinnovato il permesso di soggiorno per richiesta asilo (ricevuta n. 25TO077320 del 3.12.2025), il che conferma la perdurante pendenza del procedimento amministrativo.

Questo giudizio ha subito molteplici rinvii — dal 20.5.2024 sino all'odierna udienza del 28.6.2026 — al precipuo scopo di attendere l'esito del procedimento di protezione internazionale. Tuttavia, decorsi ormai oltre due anni dalla formalizzazione della domanda senza che la Commissione Territoriale abbia ancora provveduto, e in considerazione dei tempi ordinari di definizione delle procedure di asilo, non appare giustificato un ulteriore differimento della decisione. La ricorrente ha diritto a una pronuncia che definisca la controversia, non potendo la sua posizione giuridica restare indefinitamente sospesa in attesa di un evento — la decisione della Commissione Territoriale — la cui verifica è incerta quanto a quando.

Peraltro, come già rilevato, la pendenza della domanda di protezione internazionale costituisce di per sé causa impeditiva dell'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 25/2008, ciò che rende l'annullamento del decreto impugnato ancor più doveroso.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto, senza necessità di disporre ulteriori rinvii.

Valutate le peculiarità del caso e le questioni giuridiche affrontate, si ritiene opportuno procedere alla compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.

La presente controversia ha infatti presentato ha richiesto un approfondito bilanciamento tra principi costituzionali e convenzionali di rango primario. La questione del bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento al diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, ha comportato l'esame di orientamenti giurisprudenziali in evoluzione e l'applicazione di criteri valutativi di particolare delicatezza.

**P.Q.M.**

ACCOGLIE il ricorso proposto da \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_  
(Perù) il \_\_\_\_\_ 1983, C.U.I. \_\_\_\_\_ )  
ANNULLA il decreto di espulsione Prot. n. n. \_\_\_\_\_ /2024 del \_\_\_\_\_ .2024 emesso dal  
Prefetto di Torino e notificato il \_\_\_\_\_ .2024 e ogni altro atto conseguente.  
Compensa integralmente le spese processuali tra le parti per le ragioni indicate in  
motivazione.  
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni di  
rito.  
Così deciso in Torino, il 28.03.2026.

*Il Giudice di Pace*  
Dott.ssa ELIANA ZECCA